

ECCO I NUOVI INCENTIVI ALLE START-UP


La legge di bilancio 2019 cambia le regole sugli incentivi alle startup innovative. Ecco i nuovi requisiti dello "Start-up Act" italiano necessari per accedere alle agevolazioni fiscali

La legge di bilancio per il 2019 del "governo del cambiamento" ha cambiato anche le regole sugli incentivi alle startup innovative. E la cosa rileva moltissimo perché il fenomeno delle startup innovative in Italia non conosce sosta ed attrae, sin dall'introduzione operata dal Decreto Legge n. 179 del 2012, un numero sempre maggiore di imprenditori operanti in tutte le regioni italiane ed in ogni settore di attività. È quanto emerge dal rapporto "La valutazione dello Startup Act italiano" realizzato dall'OCSE in collaborazione con la Banca d'Italia e presentato presso la Camera dei Deputati nello scorso mese di Settembre. La normativa, ricordiamolo, mira a sostenere gli imprenditori "innovativi" nei primi cinque anni di attività con una gamma di strumenti agevolativi che vanno dalla semplificazione delle pratiche amministrative, tra cui la possibilità di costituire gratuitamente la società online, alle agevolazioni fiscali per gli investitori in equity, dalla disciplina del lavoro flessibile sui contratti a tempo determinato



NELLA FOTO L'AUTORE
GIUSEPPE CAPRIUOLO

Andamento forza lavoro delle startup innovative italiane



FONTE: RAPPORTO TRIMESTRALE UNIONCAMERE-MISE - 1° OTTOBRE 2018

all'accesso rapido e gratuito ad un programma di garanzia pubblica sui prestiti bancari ed alla possibilità di raccogliere capitale tramite campagne di equity crowdfunding.

Lo "Start-up Act" italiano prevede una serie di criteri di ammissibilità al fine di consentire l'iscrizione delle aspiranti imprese innovative alla sezione speciale del Registro delle Imprese ad esse dedicato: devono, infatti, essere costituite da meno di cinque anni, avere la sede principale dei propri affari in Italia o in un Paese membro dell'Unione Europea, aver realizzato un fatturato annuo inferiore a cinque

milioni di euro, non essere nate da operazioni di scissione o fusione societaria, dotarsi di un oggetto sociale espressamente riguardante l'innovazione tecnologica, essere società di capitali non quotate in borsa e, infine, non aver distribuito utili ai soci.

Le aspiranti start-up innovative, inoltre, devono rispettare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- ascrivere una quota pari al 15% del maggior valore tra fatturato e costi annui ad attività di ricerca e sviluppo;
- avvalersi di forza lavoro costituita, per almeno 1/3, da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure, per almeno 2/3, da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale (al 30 giugno 2018 i soci e addetti di start-up innovative hanno superato le 50.000 unità - cfr. Tabella n. 2);

- disporre di un brevetto registrato o di un programma per elaboratore originario registrato. La recente legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha ulteriormente rafforzato le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle startup innovative. Gli incentivi sono riconosciuti agli investitori persone fisiche ed ai soggetti IRES che investano in start-up direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute nella forma della detrazione di imposta per gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e della deduzione dal reddito complessivo per gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES).

Esse si applicano:

- ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start up già costituita. Sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start up innovativa;
- ai conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

La legge di bilancio 2019 eleva, per il solo periodo d'imposta 2019, le aliquote di detrazione IRPEF e deduzione IRES, entro un massimale di investimento che deve essere mantenuto

per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio.

In particolare, per l'esercizio 2019, agli investitori in start-up sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- Investitori soggetti IRPEF: detrazione del 40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro;
- Investitori soggetti IRES: deduzione dalla base imponibile di un importo pari al 40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, o del 50% delle somme investite, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1,8 milioni di euro.

Nello scorso mese di Dicembre 2018 la Commissione Europea, al termine di una complessa procedura di valutazione tesa a valutarne

la conformità agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04), ha inoltre autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative.

Tale evoluzione comunitaria rappresenta un passaggio fondamentale per l'impianto agevolativo introdotto dallo Start-up Act (D.L. 3/2015) perché consentirà l'estensione dell'ambito di applicabilità degli incentivi fiscali vigenti per gli investimenti in start-up innovative ad una platea di imprese molto più ampia: le c.d. "PMI innovative".

Saranno attratte all'alveo della normativa, infatti, tutte le piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- costituite nella forma di società di capitali, anche cooperative;
- non quotate in un mercato regolamentato (ma eventualmente quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l'AIM);

- soggette a revisione legale dei conti (almeno l'ultimo bilancio);

- in possesso di almeno due dei seguenti tre criteri:

1. volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
2. Forza lavoro costituita, in una quota pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatrici, di almeno una privativa industriale, ovvero titolarità di un software registrato.

FOCUS: LE NOVITÀ NELLA NORMATIVA SUL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La legge di bilancio 2019 opera diverse modifiche alla normativa sul credito di imposta sulla ricerca scientifica. Vediamole nel dettaglio.

→ Riduzione dal 50 al 25 per cento della quota agevolabile di alcune fattispecie di spesa ammissibili, tra cui le collaborazioni con soggetti titolari di rapporto di lavoro autonomo e con i commissionari di servizi di ricerca diversi da Università, organismi di ricerca e startup e PMI innovative indipendenti.

→ Riduzione da 20 a 10 milioni di euro dell'importo massimo annuo concedibile a titolo di credito di imposta.

→ Introduzione tra le spese agevolabili dei costi

sostenuti per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L'inclusione di tali costi tra le spese ammissibili alle agevolazioni, tuttavia, non opera qualora abbia l'effetto di ridurre la base incrementale agevolabile.

→ Introduzione, anche per le imprese soggette a revisione legale dei conti, dell'obbligo di certificazione dell'effettivo sostenimento dei costi di R&S e della corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

→ Introduzione dell'obbligo, per le imprese beneficiarie del credito d'imposta, di redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario. Le nuove norme si applicano, in linea generale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre gli obblighi di documentazione e certificazione scattano già dal 2018.

NUMERO DELLE START-UP INNOVATIVE AL 30.09.2018

REGIONE	NUMERO SOCIETÀ
Abruzzo	219
Basilicata	108
Calabria	223
Campania	759
Emilia-Romagna	893
Friuli-Venezia Giulia	226
Lazio	1074
Liguria	178
Lombardia	2429
Marche	357
Molise	68
Piemonte	490
Puglia	399
Sardegna	164
Sicilia	477
Toscana	418
Trentino-Alto Adige	243
Umbria	189
Valle d'Aosta	22
Veneto	861

FONTE: [HTTP://STARTUP.REGISTROIMPRESE.IT](http://STARTUP.REGISTROIMPRESE.IT)